



PROVINCIA DI RAVENNA

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 1 Oggetto

Il presente atto disciplina il funzionamento del Consiglio provinciale di Ravenna in modalità video/audioconferenza o, in caso di problemi di connessione, anche in audiochiamata, durante la fase di emergenza come deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, modificato e convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare all'art. 73 comma 1, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato.

Art. 2 Presidenza e convocazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente della Provincia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto individuato dalle disposizioni statutarie o regolamentari vigenti.
2. La convocazione avviene con modalità telematica, a mezzo PEC, di norma 5 giorni prima della data di convocazione.
3. Nei casi d'urgenza si può disporre la convocazione del Consiglio almeno 24 ore prima, anche con l'utilizzo delle e-mail comunicate dai Consiglieri medesimi.

Art. 3 Ordine del giorno

1. All'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta, che i componenti hanno la possibilità di visionare tramite apposito invio della documentazione da parte della Segreteria generale o accedendo direttamente al sito dedicato per la consultazione degli atti, con le credenziali in possesso/attribuite dall'amministrazione.

Art. 4 Svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio che si riunisce di norma presso la residenza provinciale, si può riunire in modalità telematica di videoconferenza, videochiamata o altro mezzo tecnologico/informatico idoneo a rispettare le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) Che siano presenti nello stesso luogo della riunione e/o siano collegati simultaneamente/in modalità sincrona e in tempo reale, "a distanza", con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei presenti in videoconferenza/videochiamata da luoghi diversi, un numero minimo di Consiglieri partecipanti conformi al numero utile a rendere valida e legale la seduta, ai sensi del vigente regolamento provinciale;
 - b) Che il Presidente, o chi presiede la seduta, con il supporto del Segretario, o del suo sostituto, possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della seduta;
 - c) Che sia possibile per tutti i partecipanti visionare o conoscere i documenti in approvazione, intervenire nella discussione ed esprimere il proprio voto in modo chiaro e inequivoco.
2. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Segretario generale, o suo sostituto, di norma deve essere presente nella sede, ma gli è comunque consentita la possibilità di partecipazione "a distanza" con modalità omogenee a quelle dei Consiglieri.

3. Sono ammessi a partecipare, con le stesse modalità telematiche, su invito del Presidente alla seduta in videoconferenza del Consiglio provinciale, i Dirigenti interessati agli argomenti in discussione.

La pubblicità della seduta consiliare viene garantita mediante la successiva pubblicazione, della registrazione audio/video della seduta consiliare o, in caso di impossibilità oggettive, del relativo verbale, sul sito della Provincia, per 15 giorni consecutivi.

Art. 5 Validità della seduta e sistemi di votazione

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto all'appello nominale dei presenti ed è dichiarata valida secondo il quorum necessario ai sensi della normativa e del Regolamento provinciale vigenti. Il Segretario generale dà espressamente atto di tali operazioni in apposito Verbale.
2. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Consiglio, i componenti collegati da luoghi diversi.
3. le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante appello nominale e affermazione vocale - audio. Per la fase interessata dall'emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, la seduta è valida anche in caso di partecipazione a distanza di tutti i componenti e del Segretario.
4. Il voto deve essere espresso singolarmente in modo palese su chiamata del Presidente; è onere del Segretario accertare e riportare nel verbale l'espressione del voto.
5. La proposta di deliberazione si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei votanti, sommando i voti dei presenti fisicamente e di quelli collegati a distanza.
6. Il Presidente proclama il risultato al termine di ciascuna votazione, con l'assistenza di scrutatori ove nominati, e il Segretario generale provvede alla relativa verbalizzazione.
7. In caso di necessità ed urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti presenti fisicamente e/o collegati a distanza.

Art. 6 Assistenza e verbalizzazione

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione sottoscritta dal medesimo e dal Presidente o da chi presiede la seduta.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal dirigente incaricato, facente funzioni.
3. Il processo verbale sottoscritto dal Segretario deve:
 - a) Indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei presenti all'appello di apertura, l'annotazione dei componenti giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati i quali devono formulare apposita dichiarazione al Presidente in caso di videoconferenza. Il dispositivo telematico deve consentire la tracciabilità delle presenze;
 - b) Riportare le proposte iscritte all'ordine del giorno e quelle comunque trattate purché corredate dei relativi pareri di legge e risultanti nell'apposito applicativo della Segreteria Generale;
 - c) Indicare il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti, sulla base di specifico riepilogo dell'esito della votazione da parte del Presidente in caso di video/audioconferenza o audiochiamata;

Art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente Regolamento del Consiglio provinciale, per quanto applicabile.
2. In caso di malfunzionamento del collegamento telematico, il Presidente si riserva di rinviare la seduta o di sospenderla temporaneamente fino al superamento dell'anomalia,

per poi riprendere la videoconferenza/audioconferenza o audiochiamata mediante un nuovo appello del Segretario, o suo sostituto.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore con la sua adozione, data l'urgenza e supera, per il periodo dichiarato emergenza, la disciplina eventualmente difforme vigente.